

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 709/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> contempla i metodi per la determinazione dei livelli di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili presenti negli alimenti per animali.
- (2) È opportuno stabilire prescrizioni relative a metodi di screening ad alto *throughput* atti ad individuare i campioni caratterizzati da livelli significativi di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili (che selezionino preferibilmente campioni che superano le soglie di intervento e che assicurino la selezione di campioni che superano i livelli massimi). Per quanto concerne i livelli massimi, il tasso di falsi conformi di tali metodi di screening dovrebbe essere inferiore al 5 %.
- (3) Se i risultati ottenuti con il metodo di screening superano il valore di cut-off, il campione originale dovrebbe essere analizzato ricorrendo a un metodo in grado di identificare e quantificare i PCDD/PCDF ed i PCB diossina-simili contenuti nel campione. Questi metodi sono nel prosieguo denominati «metodi di conferma». I progressi e gli sviluppi tecnici hanno dimostrato che, in aggiunta alla gascromatografia/spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS), anche la gascromatografia/spettrometria di massa tandem (GC-MS/MS) dovrebbe poter essere impiegata come metodo di conferma per il controllo di conformità con il livello massimo.
- (4) Alla luce dell'esperienza acquisita applicando le norme attualmente in vigore, è opportuno modificare le attuali disposizioni per quanto riguarda la necessità di una doppia analisi, il giudizio sulla conformità in caso di doppia analisi e la prescrizione relativa alla differenza accettabile tra risultati *upperbound* e *lowerbound*.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 152/2009.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GUL 54 del 26.2.2009, pag. 1).

